

REGOLAMENTO DEL CLUB DELLE CITTÀ INTERMEDIE

(Approvato con Delibera N° 130 del 14/12/1995)

ART. 1

E' costituito il Club delle Città Intermedie, promosso dalla Associazione RUR - Rete Urbana delle Rappresentanze - con sede in Roma, presso la Fondazione Censis - Piazza di Novella 2 - 00199 ROMA.

ART. 2

Scopo del Club delle Città Intermedie è di realizzare un reticolo di relazioni significative e di favorire lo scambio di esperienze, formative, informative di tipo innovativo tra le città medie italiane e tra queste e le altre reti di città europee; nonché di rappresentare e tutelare gli interessi di sviluppo e di crescita di queste tipologie di Autonomie Locali nelle sedi istituzionali internazionali, centrali e periferiche.

ART. 3

Sono soci del Club Delle Città Intermedie, quelle città italiane rientranti tipologicamente nella accezione di Città Intermedia che facciano domanda indirizzata al Presidente pro tempore del Club, allegando alla stessa copia conforme della deliberazione di adesione, lo schema predisposto dalla RUR.

ART. 4

Sono organi del Club Delle Città Intermedie:

- l'Assemblea dei soci (un rappresentante per ogni città aderente)
- il Presidente
- il Consiglio di Presidenza, in numero di 3
- il Tesoriere

ART. 5

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria presso la sede del Club, per:

- nominare il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed il Tesoriere;
- approvare la relazione consuntiva ed il bilancio consuntivo
- approvare la relazione programmatica ed il bilancio programmatico.

L'Assemblea dei soci può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

ART. 6

Il Presidente è nominato dall'Assemblea in seduta ordinaria, dura in carica un anno.

Il Presidente deve essere scelto tra i Sindaci delle Città aderenti o tra i delegati di questi.

Il Presidente rappresenta il Club, ne cura gli interessi ed è responsabile dell'attuazione dei programmi e delle deliberazioni dell'assemblea.

In caso di dimissioni anticipate, Il Presidente dimissionario indice l'Assemblea con all'o.d.g. le proprie dimissioni e gli adempimenti consequenziali.

ART. 7

Il Consiglio di Presidenza è composto dal presidente uscente, da quello in carica e da un rappresentante nominato dal Consiglio direttivo della RUR.

Il Consiglio direttivo coadiuva l'attività del Presidente, cura i deliberati assembleari, partecipa attivamente alla realizzazione del programma. In caso di dimissioni il Presidente mette all'o.d.g. della 1 Assemblea Plenia la surroga.

ART. 8

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea in seduta ordinaria, dura in carica tre anni e non può essere più rinnovato nella carica.

Il Tesoriere cura la contabilità economico-finanziaria del Club, redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo ed è il titolare del patrimonio finanziario.

ART. 9

A supporto delle attività del Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere, è costituita una Segreteria tecnico-amministrativa del Club, presso la sede dell'Associazione RUR in Piazza di Novella 2 - 00199 Roma.

In questa fase costituente e fino a deliberazione dell'Assemblea il personale della RUR curerà anche l'attività del Club.

ART. 10

Il fondo di funzionamento del Club Delle Città Intermedie potrà essere costituito:

- da servizi resi ai soci e dai non soci
- dai proventi derivanti dall'attività di servizio del Club
- da contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati

- da altri proventi.

ART. 11

Il presente regolamento sarà sottoposto alla discussione e relativa approvazione nella 1^a Assemblea Plenaria delle Città del Club, unitamente alla elezione degli organi.

La 1^a Assemblea Plenaria delle Città del Club avrà luogo ad avvenuta adesione di almeno 10 adesioni e sarà convocata dalla RUR.